



CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, fra le parti sottoscritte:

a) Sig.:

LEIBALLI Nilo, nato a San Fior il 30 maggio 1932 ed ivi residente in via Rividella n. 9/b, il quale interviene al presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato della Società **LEIBALLI CARNI S.p.A.** con sede a San Fior (TV) in via Nazionale n.9 Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00197170269, **concedente**;

b) Sig.:

LEIBALLI Riccardo, nato a Pordenone il 21 settembre 1969 e residente a San Fior in via Rividella n. 9/A, il quale interviene al presente atto nella veste di Legale Rappresentante della Società **SANTA GIUSTINA S.r.l.** con sede a Vittorio Veneto (TV) in via Nannetti n.122 Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03642180263, **affittuario**;

PREMESSO

Che la LEIBALLI CARNI S.p.A. è proprietaria del fondo rustico così catastalmente descritto:--

Comune di SAN FIOR (TV)-----

Foglio di Mappa N°4	mappale	129	di ha.00.07.22
Foglio di Mappa N°4	mappale	133	di ha.00.47.60
Foglio di Mappa N°4	mappale	140	di ha.00.50.90
Foglio di Mappa N°4	mappale	310	di ha.00.14.47
Foglio di Mappa N°4	mappale	380	di ha.01.15.50
Foglio di Mappa N°4	mappale	419	di ha.01.52.98
Foglio di Mappa N°4	mappale	425	di ha.00.10.04
Foglio di Mappa N°4	mappale	430	di ha.00.27.10
Foglio di Mappa N°4	mappale	1288	di ha.00.40.55
Foglio di Mappa N°9	mappale	815	di ha.00.03.30

Per una superficie catastale agricola complessiva di Ha 4.69.66.-----

Considerato che entrambe le parti sono d'accordo di stipulare un contratto di affitto;-----

tutto ciò premesso-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----
- 2) Il Sig. LEIBALLI NILO, nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato della Società LEIBALLI CARNI S.p.A., concede in affitto al sig. LEIBALLI Riccardo nella veste di Legale Rappresentante della Società SANTA GIUSTINA S.r.l., che accetta, il fondo rustico sopra descritto in premessa.-----
- 3) L'affittanza avrà la durata di anni 15 (quindici) a partire dalla sottoscrizione del presente contratto e con scadenza alla data del 10/11/2027 e potrà essere prorogato.-----
- 4) L'affitto annuo viene fissato di comune accordo ed accettato nella misura di **€3.000,00** dicono Euro (Tremila/00), da pagarsi al domicilio del concedente in un'unica rata entro l'11 di novembre di ogni anno. Detto canone di affitto subirà delle variazioni in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni (art.10 L.203/82) determinati dalla Commissione Provinciale equo canone. L'affittuario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.-----
- 5) Le parti concordano che il pagamento dei canoni consortili di bonifica e irrigazione sono a carico dell'affittuario.-----
- 6) L'affittuario dichiara di aver visionato e di ben conoscere il fondo rustico affittato, riconoscendo di essere edotto della sua qualità, consistenza ed estensione e che è idoneo all'uso per cui viene concesso, in buono stato di conservazione e manutenzione.
- 7) L'affittuario si obbliga e s'impegna a condurre il fondo rustico locato secondo le regole di buona tecnica agraria, evitando il deperimento del fondo stesso con le relative pertinenze e piantagioni.-----
- 8) Alla scadenza del rapporto l'affittuario si obbliga a riconsegnare il fondo rustico che riceve in affitto nello stato e grado in cui oggi si trova, salvo il normale deperimento d'uso, libero da persone e corse, anche interposte, previo riconoscimento se dovuto di regolare indennizzo o buona uscita.-----
- 9) E' fatto fin d'ora facoltà all'affittuario di apporre previo benestare del concedente, modifiche, addizioni e/o miglioramenti al fondo rustico con applicazione dei benefici previsti dagli art. 16-17-18-19-20 della L.203/82.-----
- 10) L'affittuario potrà subaffittare o concedere ad altri, in qualsiasi maniera, l'utilizzo del fondo rustico affittato nonché cedere ad altri il presente contratto.-----
- 11) L'affittuario potrà usare il fondo rustico concesso in affitto non solo per l'esercizio dell'attività agricola ma anche per attività di tipo diverso.-----
- 12) Il concedente o suoi incaricati potranno accedere in ogni momento al fondo rustico affittato, per l'effettuazione dei controlli spettanti al proprietario o per far visionare il fondo stesso a possibili acquirenti.-----



13) Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico dell'affittuario, le eventuali sanzioni derivanti da omessa o tardiva registrazione sono a carico dell'affittuario.-----


14) In caso di controversia le parti s'impegnano a ricercare in buona fede una composizione bonaria in conformità alla procedura di Mediazione del Regolamento di Curia Mercatorum Treviso.-----

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 comma 1° - Tabella Allegata B al DPR 26.10.72 n° 642 aggiornato con DPR 30.12.82 n° 955.-----

Camposampiero, li 11/11/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

LA CONCEDENTE




LEIBALLI CARNI S.p.A.
Via Nazionale, 9
31020 SAN FIOR (TV)
R.I. TV - C.F. e P. IVA 00197170269



Agenzia Antrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
Ufficio Territoriale di Padova 2
Via Vergerio, 29 - 35126 Padova




L'AFFITTUARIO



SANTA GIUSTINA s.r.l.
Via Nannetti, 122
31029 VITTORIO VENETO (TV)
R.I. TV - C.F. e P.IVA 03642180263

Registrato a Padova 2 il 16 GEN 2013
al N° 373 Serie 3
esatti € 248,50
LIQUIDATI € Duecento Quaranta Otto / 50



PER IL DIRETTORE PROVINCIALE

Massimo Esposito

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Biagio Zizzari

